

☩ S. P. Q. R.

# COMUNE DI ROMA

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE (SEDUTA DEL 9 FEBBRAIO 1999)

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno di martedì nove del mese di febbraio, alle ore 14,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, così composta:

1 RUTELLI FRANCESCO .....	<i>Sindaco</i>	10 PIVA AMEDEO .....	<i>Assessore</i>
2 TOCCI WALTER .....	<i>Vice Sindaco</i>	11 DE PETRIS LOREDANA .....	»
3 BETTINI GOFFREDO .....	<i>Assessore</i>	12 GASBARRA ENRICO .....	»
4 BORGNA GIOVANNI .....	»	13 GABRIELE GIUSEPPINA .....	»
5 MONTINO ESTERINO .....	»	14 TOZZI STEFANO .....	»
6 CECCHINI DOMENICO .....	»	15 GENTILONI PAOLO .....	»
7 DEL FATTORE SANDRO .....	»	16 MILANA RICCARDO .....	»
8 LANZILLOTTA LINDA .....	»	17 PANTANO PAMELA .....	»
9 FARINELLI FIORELLA .....	»		

Sono presenti gli Assessori Bettini, Borgna, Montino, Cecchini, Del Fattore, Lanzillotta, Farinelli, De Petris, Tozzi, Milana e Pantano.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

### Deliberazione n. 211

#### Convenzione integrativa per la riattivazione dello Sportello di Conciliazione.

Premesso:

— che a partire dal gennaio 1996, a seguito di accordi intervenuti con la Camera di Conciliazione di Roma l'Amministrazione Comunale con deliberazione consiliare n. 126 del 24 giugno 1996 successivamente modificata, ha istituito presso l'Avvocatura Comunale «Lo Sportello di Conciliazione» al fine di definire in via conciliativa eventuali controversie con tutti i cittadini che ritenevano essere stati danneggiati in relazione a fattispecie di vario genere in cui la responsabilità dell'Ente Locale era comunque impegnata;

Che, peraltro, la Camera di Conciliazione, nel giugno 1998 decise di sospendere la sua attività e, conseguentemente, l'efficacia della convenzione a suo tempo sottoscritta con l'Amministrazione Comunale;

Che, in conseguenza di ciò, stante il rilevante interesse dell'Amministrazione Comunale a mantenere l'organismo, che era stato creato proprio per favorire lo sviluppo della «cultura della conciliazione» e, soprattutto, per rispondere in tempo reale a fondate istanze di cittadini che avevano subito danni comunque imputabili alle molteplici attività svolte dall'Amministrazione stessa, l'Avvocatura è stata incaricata di risolvere problemi che avevano provocato la chiusura dello Sportello;

Che a seguito di accordi intervenuti fra l'Avvocatura e la Camera di Conciliazione si è pervenuti a definire il testo della convenzione integrativa che consentirà la riapertura dello Sportello di Conciliazione, come da nota della Camera di Conciliazione prot. Avvocatura 5114 dell'8 febbraio 1999, allegata in atti;

Che occorre ora, data l'importanza e il massimo interesse che l'Amministrazione intende riconoscere al mantenimento dell'iniziativa, che il Sindaco proceda alla stipula della Convenzione integrativa nel testo allegato e da considerare parte integrante della presente deliberazione;

Visto lo Statuto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 316 del 26 settembre 1991;

Ritenuto che in data 26 gennaio 1999 il Capo dell'Avvocatura quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Avvocatura F.F.

F.to: G. Scotto»;

Che in data 26 gennaio 1999 il Dirigente della IX U.O. della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si dichiara la non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Dirigente

F.to: G. Petrucciani»;

Che sulla proposta in esame, su richiesta dell'On.le Sindaco, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997 n. 127;

#### LA GIUNTA COMUNALE

delibera con il presente atto di autorizzare il Capo dell'Avvocatura a procedere alla stipula di una convenzione integrativa della precedente convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 126/96 allegata sub all. A facente parte ad ogni effetto del presente atto, con i rappresentanti della Camera di Conciliazione di Roma.

Stante l'urgenza di provvedere la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Allegato A

#### CONVENZIONE INTEGRATIVA

TRA

La Camera di Conciliazione

E

Il Comune di Roma

Le parti si danno atto

— che il funzionamento della Camera di Conciliazione è stato sospeso in data 15 giugno 1998 per provvedimento del Consiglio di Amministrazione della Camera di Conciliazione;

— che la sospensione del funzionamento della Camera di Conciliazione è dipesa dalla

circostanza che le imprese appaltatrici interessate per la maggioranza dei casi a provvedere al risarcimento del dovuto al cittadino, non hanno onorato i contratti in essere con il Comune di Roma.

Ciò è tanto vero che il Comune, con deliberazione della Giunta Consiliare n. 2085 del 6 giugno 1997 ha modificato i termini di pagamento nel senso che, mentre prima il pagamento di quanto dovuto al cittadino con il verbale di conciliazione era subordinato al versamento di pari importo da parte dell'impresa appaltatrice, con la citata deliberazione del 6 giugno 1997 n. 2085, il pagamento viene comunque effettuato dal Comune di Roma nel termine di 60 giorni.

— che le domande di conciliazione già presentate alla data di sottoscrizione della presente convenzione aggiuntiva dovranno essere integrate se protocollate presso gli Uffici dello Sportello da parte del cittadino a pena di inammissibilità come segue:

a) con la produzione del verbale dei VV.UU. sulle modalità dell'incidente e/o atto equivalente;

b) con la sottoscrizione di «affidavit» da parte di testimoni che hanno assistito all'evento;

c) con la produzione di un preventivo di spesa o fattura o documento equipollente.

— che le parti, quindi, hanno chiarito le circostanze che hanno portato alla sospensione del funzionamento della Camera di Conciliazione nei rapporti con il Comune di Roma al fine di permettere la definizione delle vertenze in cui è parte il Comune di Roma.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto appresso:

1) il Comune di Roma e, per esso, se del caso, la di lui fiduciaria «Le Assicurazioni di Roma» si obbliga, a carattere sperimentale, a comporre avanti alla Camera di Conciliazione controversie sorte e in corso aventi per oggetto diritti disponibili relativi a beni mobili per un valore non superiore a 25 milioni.

2) Il Comune di Roma darà pubblicità all'iniziativa e potenzierà lo Sportello già esistente per fornire le informazioni necessarie.

3) Le istanze di conciliazione già presentate allo Sportello di Conciliazione sottoscritte dal cittadino e dal Comune verranno comunque conciliate anche se dovessero emergere nel corso del procedimento responsabilità di terzi.

4) Nell'ipotesi che la domanda sia sottoscritta dal cittadino e dal Comune di Roma, resta stabilito che il Comune di Roma stesso — anche in assenza dell'impresa appaltatrice — si impegna a conciliare, ove ne ricorrano i presupposti, l'istanza risarcendo il cittadino (anche nel caso in cui l'impresa non intenda conciliare), il quale rimarrà estraneo a domanda di manleva che il Comune di Roma dovrà formulare nei confronti dell'impresa appaltatrice.

5) Il Comune di Roma è tenuto ad adempiere al Verbale di conciliazione entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso da parte dello Sportello di Conciliazione all'Ufficio di Ragioneria del Comune di stesso.

6) Il Conciliatore, nell'ipotesi che dovesse emergere responsabilità di terzi nel corso del procedimento, fermo restando l'obbligo del Comune di Roma di adempiere a quanto previsto del verbale di conciliazione, dovrà indicare nel predetto verbale l'eventuale responsabilità di terzi onde il Comune di Roma possa rivalersi in separata sede.

Le parti si incontreranno successivamente alla definizione ad almeno 100 controversie della Camera di conciliazione per esaminare il lavoro svolto e per valutare l'esecuzione della convenzione in atto.

*L'on. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

*Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.*

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

G. BORGNA

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal .....  
al ..... e non sono state prodotte opposizioni.